



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 23/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 03/10/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/05/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.659,37, di cui € 1.196,10 a titolo di commissioni accessorie non maturate, € 157,50 a titolo di spese fisse contrattuali non maturate ed € 305,77 a titolo di oneri assicurativi non goduti, già detratto quanto riconosciuto a tale titolo "*in conteggio estintivo*" (€ 650,69) e quanto "*già incassato (o in attesa di incasso)*" (€ 239,88);
- oltre interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata;
- il pagamento delle spese per l'assistenza difensiva per € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto;
- l'inapplicabilità dei principi espressi nella c.d. sentenza *Lexitor*, da reputarsi non direttamente invocabile dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, anche in considerazione dell'estinzione del finanziamento in oggetto prima dell'emanazione delle linee orientative della Banca d'Italia sull'interpretazione della suddetta sentenza;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111/01. Richiama a supporto anche alcune pronunce dei Collegi ABF. Si riserva di allegare la fattura attestante il pagamento di tale importo, mai entrato nella disponibilità della mutuante, a un terzo soggetto cui il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario;
- la non ripetibilità delle "spese fisse contrattuali", atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato in contratto;
- relativamente agli oneri assicurativi, l'intervenuto rimborso di € 239,88, quale differenza tra quanto richiesto a tale titolo dal ricorrente e quanto già rimborsato da parte della compagnia (€ 956,45). Allega evidenza di tali pagamenti.

Pertanto, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.



In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, il Collegio ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall'intermediario abbiano natura up-front, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 2313/20).

Con riferimento al premio assicurativo, il Collegio osserva che lo stesso deve essere rimborsato al ricorrente per la parte non goduta, in base al criterio pro-rata temporis, dal momento che non sono in atti le Condizioni Generali di assicurazione (cui il contratto rinvia per la determinazione dell'importo da rimborsare a tale titolo in caso di estinzione anticipata del finanziamento). Tuttavia, l'intermediario ha allegato evidenza del bonifico del 29/01/2020 con cui la compagnia assicurativa ha rimborsato l'importo di € 956,45. A riguardo, il ricorrente - che ha ricevuto le controdeduzioni - non ha eccepito nulla. Inoltre, l'intermediario ha prodotto evidenza dell'assegno intestato al ricorrente e datato 18/02/2020 con cui ha rimborsato, a titolo di premio assicurativo non goduto, l'importo di € 239,88, quale differenza tra quanto richiesto dal ricorrente a tale titolo e quanto già riconosciuto dalla compagnia assicurativa. Pertanto, sulla base della documentazione in atti, risultano restituiti al ricorrente € 1.196,33, sostanzialmente corrispondenti alla quota parte del premio assicurativo non goduto calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	66
rate residue	54

TAN ▶	8,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45,00%
- in proporzione alla quota	23,49%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 2.658,00	€ 1.196,10	€ 624,48	<input type="radio"/>		€ 624,48
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 350,00	€ 157,50	€ 82,23	<input type="radio"/>		€ 82,23
<input type="radio"/>	premio assicurativo rischio vit (recurring)	€ 2.658,53	€ 1.196,34	€ 624,60	<input type="radio"/>	€ 1.196,33	€ 0,01
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	rimborsi senza imputazione		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 706,72
interessi legali	si

Il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 706,72, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI